

N. R.G. 10991/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Marco G.G.M. D'Orazi

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10991/2021

promossa da:

██████████ ██████████ (C.F. ██████████) con il
patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ elettivamente domiciliato in
VIA ██████████ BOLOGNA presso il difensore avv. ██████████
██████████

ATTORE

contro

PATRONATO INCA - C.G.I.L. (C.F. 80131910582), con il
patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ ██████████
elettivamente domiciliato in VIA ██████████
NAPOLI presso il difensore avv. ██████████ ██████████
██████████

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 19 gennaio
2023. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte
integrante e sostanziale di questa sentenza.



Pertanto, anche se non ritrascritte, tali conclusioni sono comunque parte di questa sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno 16 settembre 2021, dopo rituale citazione, si costituiva in giudizio parte attrice, il signor ██████████

Con tale atto introduttivo, narrava che in data 20 gennaio 2020 il sig. ██████████ si rivolgeva al patronato INCA CGIL, sede di Casalecchio di Reno, per chiedere informazioni sulla propria posizione pensionistica. Al momento del conferimento dell'incarico, sottoscriveva un mandato di assistenza e rappresentanza e versava anche un contributo di 20,00 euro a titolo di iscrizione annuale.

In data 26 febbraio 2020 il patronato (nel seguito anche: INCA CGIL o “il convenuto” o “la convenuta”) comunicava al signor ██████████ l'ammontare della pensione che avrebbe ricevuto, distinguendo il regime pensionistico che il pensionando avrebbe potuto scegliere tra:

- “Quota 100” con decorrenza dal dicembre 2020 ed un valore lordo di euro 1.522,00 ed un *netto* di 1.215,00, detratta la tassazione diretta;



- “*Anticipata Fornero*” con decorrenza da aprile 2021 ed un valore loro di euro 1.567,00 ed un *netto* di 1.245,00, detratta la tassazione diretta.

L'attore, viste le comunicazioni ricevute, nel medesimo giorno sceglieva il regime pensionistico denominato “*Quota 100*”. Confermava la propria scelta con una mail, inviata appunto al patronato. Poiché il regime di “*Quota 100*” ha come onere quello di interrompere ogni attività lavorativa, il signor ██████ chiudeva la propria attività, appunto con l'anno 2020.

In data 22 gennaio 2021, il sig. ██████ riceveva una lettera dall'INPS in cui veniva comunicato che la pensione netta erogata sarebbe stata di euro 925,50; quindi, ben 289,50 euro in meno rispetto al prospetto.

A seguito di questa comunicazione, parte attrice contattava telefonicamente il patronato in cui denunciava l'errore commesso.

Per tali motivi, il sig. ██████ chiedeva il risarcimento del danno, quantificato nella misura di euro 106.820,68. Tale somma era stata ottenuta sommando quanto si aspettava sulla



base dal calcolo del patronato, la durata media della vita così come calcolata nelle tabelle ISTAT ed il danno per il coniuge relativo alla quota della pensione di reversibilità; ipotizzando una sopravvivenza del coniuge, secondo le speranze di vita delle persone di sesso femminile.

Il giorno 12 gennaio 2021 si costituiva in giudizio INCA CGIL per contestare in fatto ed in diritto le domande di parte attrice.

Parte convenuta narrava che la rappresentazione dei fatti, così come presentati da parte attrice, non corrispondeva alla realtà; in quanto l'operatore rilasciava le informazioni sulla scorta dei dati forniti dal sig. [REDACTED]

Inoltre, l'attore era stato edotto sul fatto che i calcoli operati dal patronato fossero meramente indicativi e che la pensione liquidata in via provvisoria poteva differire da quella definitiva in quanto il reddito autonomo del 2020 non era stato ancora comunicato al fisco.

Parte convenuta sosteneva che il sig. [REDACTED] sceglieva di andare in pensione prima, non volendo attendere gli ulteriori tre mesi per l'accesso al trattamento pensionistico "Fornero" il quale gli avrebbe consentito anche di lavorare.



Secondo INCA CGIL, il danno non sussisteva in quanto in ogni caso la differenza tra il trattamento “Quota 100” e quello “Fornero” era di circa 50 euro netti.

Parte convenuta contestava l’aspettativa di vita così come calcolata da parte attrice con le tabelle Istat 2019 in quanto non aggiornate a quelle del 2020 a seguito del Covid19. Infine, si negava la voce del danno al coniuge a titolo di pensione di reversibilità in quanto il diritto sorge in forza della previsione di legge e della morte del lavoratore contribuente.

Per tali motivi parte convenuta chiedeva:

- 1) *In via principale*, il rigetto di ogni domanda avversa;
- 2) Accertare e dichiarare il concorso creditore ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno;
- 3) Vittoria sulle spese di lite.

Tali, in sintesi, gli atti introduttivi delle due parti principali.

Il giorno 13 gennaio 2022 il giudice dichiarava la contumacia del convenuto – erroneamente, per quanto subito in appresso – e concedeva i termini per le memorie 183 c.p.c.; rinviava ad altra udienza.



Il medesimo giorno il giudice rilevava come parte convenuta si fosse costituita tardivamente rispetto al termine di legge e precisamente alla data del 12 gennaio 2022; per motivi tecnici, non era stata visionata la comparsa di costituzione alla udienza, comparsa di costituzione che sostanzialmente si era accavallata con l'udienza, pur se anteriore ad essa, come da datario ed orario di CONSOLLE. Per questo motivo, il giudice revocava l'ordinanza con cui aveva dichiarato la contumacia del convenuto (il convenuto era costituito in prima udienza).

Il giorno 2 febbraio 2022, vista l'istanza di parte convenuta, il giudice fissava nuova prima udienza.

Il giorno 24 febbraio 2022 rilevava come non ci fosse un interesse processuale di parte convenuta alla rinnovazione della prima udienza; concedeva nuovamente i termini per le memorie e dichiarava che alla precedente udienza parte convenuta non era assente.

Il giorno 21 maggio 2022, il giudice proponeva un accordo conciliativo ed ammetteva le prove orali.

Il giorno 23 giugno 2022 si assumevano le prove orali.



Il giorno 14 novembre 2022 il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.

Il giorno 19 gennaio 2023 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 e tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla errata declaratoria di contumacia della convenuta

La convenuta fu dichiarata contumace in prima udienza, essendosi costituita, pur fuori termine ex 166 c.p.c., prima della udienza. Il sistema CONSOLLE non ha però consentito di constatare tale costituzione.

Sono dunque stati concessi i termini 183 c.p.c. ed immessa la parte convenuta in tutte le facoltà che le erano consentite in prima udienza. La dichiarazione di contumacia è stata revocata.

In tal modo, la parte convenuta *non ha visto alcuna menomazione dei propri diritti.*

Sul rapporto tra i soggetti in causa.

Il contratto nella sua materialità

Preliminarmente, va chiarito che il rapporto intercorrente tra il sig. [REDACTED] ed INCA CGIL è di tipo contrattuale.



Si tratta del documento 2 di parte attrice, che viene qui prodotto con soltanto una sottoscrizione del [REDACTED] e non con due sottoscrizioni dello stesso (si riguardi il documento 2). Va peraltro rilevato come tale unica sottoscrizione (*il modulo ne prevedeva due*) non nuoccia alla validità ed efficacia del contratto: sia perché la sottoscrizione del [REDACTED] comunque è presente *alla fine* del documento; sia perché, come è noto, la produzione in giudizio vale come sottoscrizione (da parte del signor [REDACTED]).

La sottoscrizione della parte convenuta è presente, accompagnata da timbro.

Dunque, il contratto, con riferimento alla sua fisica materialità, è presente in atti, formalmente valido.

SEGUE sul rapporto fra i soggetti in causa:

Qualificazione

Il contratto in questione è qualificato come mandato con assistenza e rappresentanza, nella testa del documento. E' espressamente richiamato il terzo comma dell'articolo 10 della legge 152 del 30 marzo 2001, norma in base alla quale: "*gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale*".



Tale facoltà – di solito riservata alle categorie dei professionisti delle categorie protette (avvocati; consulenti del lavoro) – ha una doppia veste. Da un canto, rientra nel mandato (che, nel caso degli avvocati del processo civile, li rende anche *procuratori, dunque rappresentanti*, della persona che difendono); d'altro canto, la prestazione ha anche un valore di *prestazione d'opera*, di tipo intellettuale.

In relazione alla prima funzione, si tratta un rapporto di mandato con assistenza e rappresentanza quello che lega i due soggetti, così come appunto risultante dal documento sottoscritto allegato in atto di citazione (doc. n. 2 di parte attrice). Ne consegue che INCA CGIL si è assunta l'onere di svolgere, tramite il potere di rappresentanza, atti giuridici i cui effetti si sarebbero riversati direttamente nella sfera del mandante (il sig. ██████████ e sono ad esso immediatamente riferibili. Tale specifico potere è oggi riconosciuto ai patronati, per la circostanza che le “porte di accesso” telematiche al sistema INPS sono riservate a categorie di professionisti o appunto ai patronati.

Alla funzione di mandato con rappresentanza, che, come tale, già onera il mandatario di obblighi di diligenza (art. 1710 c.c.), si



aggiunge una diligenza *specificata*; che rende questo contratto anche un contratto di assistenza, dunque una prestazione d'opera. Così, nella prestazione difensiva, si distingue fra il mandato a difendere dalla prestazione di assistenza legale, che il difensore svolge in favore del cliente. Tali due funzioni, in passato, erano infatti divise fra il procuratore (che appunto *rappresenta*) e l'avvocato (che soprattutto *assiste, consiglia*, dunque opera senza mandato ma pur sempre in contratto d'opera); così come ancora in alcuni ordinamenti, *barrister* e *solicitor* svolgono funzioni diverse.

Nel caso del patronato, il contratto (oltre che la norma che specificamente autorizza tale attività) vede dunque un contenuto sì di rappresentanza ma, anche, di assistenza (come, sempre proseguendo nell'esempio, nella oggi unitaria figura dell'avvocato difensore).

In un normale mandato, la diligenza richiesta è quella ordinaria; che si identifica con ciò che è lecito attendersi da qualunque soggetto con media avvedutezza e accortezza, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 1176 c.c. Nel caso di specie, il contratto di mandato è stipulato per far fronte a delle obbligazioni inerenti



l'esercizio di un attività professionale, quella della "verifica e rettifica della posizione assicurativa"; così come dal documento contrattuale. INCA CGIL avrebbe dunque dovuto adempiere diligentemente alla propria obbligazione nei confronti della parte creditrice.

Vero è che la seconda parte dell'art. 1710 c.c. prevede che, nel caso in cui il mandatario non riceva un compenso per la propria opera, la responsabilità per colpa viene valutata con minor rigore; tuttavia, una volta accertata la responsabilità del mandatario egli è comunque tenuto a risarcire il danno.

Infine, proprio la normativa che ha autorizzato i patronati ad operare anche ad assistenza, evidentemente li ha onerati anche di questo specifico dovere di diligenza, di tipo informativo e consulenziale; questo può dirsi in generale (e, dunque, ai sensi dell'articolo 1374 c.c.), appunto perché tale obbligazione è prevista dalla legge come contenuto del contratto disciplinato appunto dalla legge 152 del 30 marzo 2001; ma, a maggior ragione, in questo caso, nel quale la norma è specificamente menzionata. Infatti, dal testo dell'art. 1 della legge n. 152 del 2001 si evince che è riconosciuta agli istituti di patronato e di



assistenza sociale (come INCA CGIL) la qualifica di persone giuridiche di diritto privato che svolgono un ruolo di pubblica utilità, in quanto i suoi servizi sono tutti volti a fornire *assistenza, consulenza.*

Tale dunque il contenuto del contratto e la obbligazione della parte convenuta, come sagomata dal contratto stesso. Delineata la quale, occorre ora verificare se tale obbligazione di *facere diligentemente* sia stata rispettata.

La risposta, come nella successiva sezione di motivazione, è negativa.

Come da successive sezioni di motivazione, occorre allora verificare:

- a) Se le informazioni siano state corrette; o, alla corta, se vi sia stato inadempimento. Su ciò la prossima sezione di motivazione; come anticipato, la obbligazione è rimasta inadempita.
- b) Se l'inadempimento sia stato causa del danno, di cui si lamenta il [REDACTED]
- c) Se vi sia un concorso di colpa dello stesso, ai sensi del primo o del secondo comma dell'articolo 1227 c.c., nel qual caso



verrebbe integralmente meno il risarcimento, ovvero ridotto (nel caso del primo comma dell'articolo 1227 c.c.).

d) Infine, la quantificazione del danno subito.

L'inadempimento

Sussiste.

Va premesso come parte convenuta abbia sostenuto una tesi – di non agevole comprensione – per cui nel caso di specie si sarebbe in presenza di una obbligazione negativa; da ciò una inversione dell'onere della prova.

Non si comprende come la obbligazione di INCA CGIL possa esser qualificata come negativa; tali sono le obbligazioni che hanno ad oggetto un *non facere* oppure la tolleranza di un comportamento altrui (e quindi comunque un *non facere*). Nella propria comparsa conclusionale, parte convenuta adduce che, essendo la propria obbligazione negativa, la prova dell'inadempimento sarebbe dovuta ricadere su parte attrice.

Così, all'evidenza, non è.

La obbligazione della convenuta era quella, *positiva*, di fornire informazioni affidabili, nell'ambito della propria competenza (appunto come nella precedente sezione di motivazione),



procedendo poi ai compiti nascenti dal mandato (invio telematico della domanda di pensione).

Il corretto onere della prova è dunque il seguente: il [REDACTED] *deve provare il contratto*, fonte della obbligazione; la parte convenuta *deve provare l'adempimento*.

Il [REDACTED] si duole in particolare della imprecisa informazione ricevuta. Rispetto a tale obbligazione, la parte convenuta è inadempiente.

La domanda di parte attrice per il risarcimento del danno ingenerato dall'affidamento sulle false informazioni fornite circa la maturazione di un determinato *quantum* pensionistico, dunque, è fondata. La responsabilità risarcitoria per i danni causati all'assicurato è dovuta alla condotta contraria al dovere di fornire informazioni esatte circa la propria posizione contributiva, affinché l'iscritto possa assumere decisioni ponderate circa il proprio futuro. Si configura quindi una *responsabilità contrattuale che deriva dalla violazione dell'obbligo di una corretta informazione*.

Sul punto, la parte convenuta si è difesa genericamente; nel senso di affermare che comunque la scelta di andare in pensione fu del

[REDACTED]



Tale difesa, ai limiti della temerarietà, può essere interpretata in due modi, in ragione appunto della sua genericità: o nel senso di affermare che si trattava di una obbligazione non giuridica; ovvero, nel senso di affermare che vi fu un concorso di colpa del ██████████ (che non ascoltò i consigli della convenuta).

Nel primo senso, evidentemente, la difesa non è sostenibile. Non si è trattato del consiglio di un amico; di un fatto di cortesia. Si è in presenza di una *obbligazione* nascente dal contratto; assunta da un soggetto qualificato, cui l'ordinamento assegna una funzione riservata, per legge. Dire dunque che solo l'INPS determina la corretta pensione è esatto; non era infatti compito della convenuta liquidare e pagare la pensione; obbligazione della convenuta era quello di indicare quale fosse la corretta pensione percipienda. Evidente l'inadempimento a tale obbligazione.

Anche in un contesto in cui la diligenza può esser valutata con minor rigore, per la sua gratuità, si è in presenza di un fatto non contestato, con un errore di calcolo della pensione futura non indifferente; in un contesto di una scelta esistenziale definitiva, con ricadute economiche per tutta la vita.



Anche ad attenuare il rigore della diligenza dovuta, vi è dunque inadempimento.

Se invece si intende che vi fu un concorso di colpa, anche in tal senso la difesa è in fondata; come da una successiva sezione di motivazione.

Sul nesso di causalità

Sussiste.

A differenza che in relazione *all'inadempimento* – sul cui onere della prova si è già detto sopra, non essendo fondata la ricostruzione in termini di obbligazione negativa; l'onere della prova dell'aver svolto la prestazione in modo diligente è *in capo alla convenuta* – *il nesso causale, rispetto al danno, deve essere provato dal signor* ██████████

Occorre cioè provare che, dall'inadempimento di parte convenuta (su cui alla precedente sezione di motivazione), è *disceso un danno, che del primo sia conseguenza (1223 c.c.)*.

La prova è raggiunta.

Naturalmente, in relazione a tale profilo, occorre operare con dei contro-fattuali, che vengono valutati con la regola del “più probabile che non”. Occorre dunque chiedersi se, nel caso di



consulenza svolta *diligenter* (cioè con una informazione che avesse indicato una minor pensione con il “*Quota 100*”), allora il signor [REDACTED] avrebbe continuato a lavorare, fino al raggiungimento della c.d. “*Fornero*”.

La risposta è affermativa. Dunque, il minor reddito, il reddito perduto dal [REDACTED] (e consistente nella differenza fra il reddito netto di “*Fornero anticipata*” e quello “*Quota 100*”) è causato dalla negligente attività consulenziale e di assistenza della parte convenuta, che ha indotto il [REDACTED] alla scelta, pregiudizievole dal punto di vista economico.

Come detto, in questo caso il contro-fattuale non è basato su leggi scientifiche; in pratica, si tratta di chiedersi “cosa avrebbe fatto il [REDACTED] se ben informato”; valutazione che, legata appunto a decisioni dell’attore, non è basata su leggi scientifiche. Con questa precisazione, è ragionevole pensare che il [REDACTED] secondo un criterio di “più probabile che non”, avrebbe atteso i pochi mesi che lo separavano dalla più pingue “*Fornero anticipata*”.

Infatti, si rileva come la differenza fra la pensione “*Fornero*” che fu prospettata e quella con la uscita anticipata “*Quota 100*” era minima; dunque, tale minima differenza è stata all’evidenza un



fattore determinante – ripetesi, con le difficoltà di individuare tale contro-fattuali rispetto a profili psicologici – nella decisione del signor [REDACTED]. Il quale, se avesse saputo della importante decurtazione di reddito – che INCA CGIL non fu in grado di indicare con precisione, errando grossolanamente nella determinazione del reddito atteso nelle due ipotesi – avrebbe atteso il breve periodo che lo separava dalla “*Fornero*”. Non è contestabile che una differenza di circa 290,00 euro netti tra quanto prospettato e quanto effettivamente percepito su una somma che si aggira intorno ai 1.300,00 euro faccia la sua differenza. Ciò soprattutto perché, per ottenere la pensione anticipata “*Fornero*”, l’attore avrebbe dovuto attendere pochi mesi.

Parte attrice ha fatto incolpevolmente affidamento su quanto preventivato da parte convenuta INCA CGIL.

Fu dunque la opinione – colpevolmente ingenerata dalla parte convenuta - che fra i due regimi non vi era differenza di reddito che lo indusse ad anticipare di pochissime settimane la pensione. Se avesse saputo che la decurtazione era sì grande – con l’ulteriore vincolo di non poter lavorare con il regime “*Quota 100*” – non



sarebbe andato in pensione. Il che, come si vede, integra il nesso causale, attraverso tale contro-fattuale, sia pure ipotetico e, tuttavia, saldamente fondato su considerazioni basate su massime di esperienza.

Del possibile concorso di colpa.

La difesa di parte attrice circa le errate informazioni date dal sig. ██████████ per il calcolo della propria pensione - profilo che parte convenuta intende ricondurre all'articolo 1227 c.c. - è infondata. Infatti, parte convenuta non ha dimostrato in alcun modo che le informazioni fornite dal sig. ██████████ fossero errate o approssimative. Non vi è dunque prova di tale fatto estintivo o modificativo (nel senso della riduzione del risarcimento).

In ogni caso, anche se tale fosse stata la vicenda, la cosa non sarebbe in grado di escludere la responsabilità della parte convenuta.

Non è ragionevole ammettere che il solo fatto che i documenti relativi all'anno fiscale 2020 non fossero disponibili al momento della domanda di pensionamento abbia comportato una così ingente differenza tra quanto preventivato a titolo di pensione e quanto poi effettivamente percepito dal sig. ██████████



In ogni caso, la tesi difensiva sostenuta da INCA CGIL non può dirsi idonea ad esonerare da responsabilità la convenuta; la quale avrebbe dovuto compiere in ogni caso una verifica in ordine alla conformità tra quanto dichiarato e le risultanze della documentazione in possesso del cliente. Si tenga presente che il c.d. cassetto previdenziale consente oggi una analisi della posizione previdenziale del soggetto.

Se, infine, i versamenti contributivi dell'anno 2020 fossero stati in effetti decisivi, sarebbe stato dovere della parte convenuta attendere eventualmente l'esito di tale accertamento.

La parte convenuta sembra sostenere un concorso di colpa del ██████████ anche in relazione alla possibile riduzione del danno; cioè ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c.

Non sussiste nemmeno sotto questo aspetto.

Si è infatti in presenza proprio di una asimmetria informativa, che è il *proprium* del contratto. Infatti, una parte, la convenuta, doveva *dare* assistenza; l'altra parte, l'attore, doveva *riceverla*.

Una parte, anche per disposizioni di legge, è autorizzata a *dare* assistenza e deve *attrezzarsi* in tal senso; l'altra parte *riceve* tale assistenza.



E' come se, in una prestazione medica, il medico affermasse che il paziente non ha studiato a sufficienza il caso; oppure non siano presenti tutti gli esami clinici. Non è compito del paziente, così come non era compito del [REDACTED] individuare le norme ed il possibile esito della propria domanda di pensione; ovvero valutare la necessità di un supplemento di documentazione.

Fu male informato, male assistito; tale profilo non comporta alcuna sua colpa, nemmeno a riduzione del danno.

Di una possibile diversa prova liberatoria. Non sussiste

INCA CGIL avrebbe potuto evitare il risarcimento provando che l'errore fosse dovuto ad una causa esterna alla sua sfera di controllo, secondo la rigorosa regola dell'articolo 1218 c.c..

Non vi è prova che vi sia stata una forza maggiore – peraltro nemmeno allegata, poiché non vi è altro, se non appunto questa generica affermazione sull'anno 2020 e che il [REDACTED] “ha deciso lui di andare in pensione” – forza maggiore in grado di precludere l'esatto adempimento di parte convenuta.

L'<<an>>. Conclusioni

Si è individuato il contratto nella sua materialità (sezione: *Sul rapporto tra i soggetti in causa. Il contratto nella sua materialità*).



Individuato il contratto nella sua materialità, si è allora affrontato l'oggetto del contratto ed il contenuto della prestazione che poteva essere richiesta alla INCA CGIL (sezione: *SEGUE sul rapporto fra i soggetti in causa. Qualificazione*).

Tale il contratto nella sua analisi, per così dire, statica; o, se si vuole, *anteriore alla esecuzione* del contratto stesso.

Si è poi verificato se, *in sede di esecuzione*, vi fosse stato adempimento alla prestazione tipica del contratto, con risposta negativa (sezione di motivazione: *L'inadempimento*). In tale sezione, si è escluso che vi sia una inversione dell'onere della prova, che resta sempre in capo al debitore (nel caso, debitore della prestazione di *facere diligenter*, cioè la convenuta).

E' però onere dell'attore provare che, da tale inadempimento, sia derivato il danno di cui lamenta. La prova è raggiunta, come nella sezione: *Sul nesso di causalità*.

Poiché le difese della convenuta sembrano invocare l'articolo 1227 c.c., si è anche affrontata tale possibilità, per escluderla, sia nel prisma del primo sia nel prisma del secondo comma (sezione: *Del possibile concorso di colpa*).



Sarebbe spettato a parte convenuta – oltre al concorso di colpa, non sussistente – indicare una prova liberatoria, ai sensi dell'articolo 1218 c.c. e con il rigore di tale *regula iuris*. Non sembra che vi sia allegazione in tal senso. In ogni caso, tale aspetto è stato esplorato nella sezione: *Di una possibile diversa prova liberatoria. Non sussiste.*

Dunque – in presenza di una assoluta evidenza dell'*an debeatur* – può transitarsi alla analisi del *quantum debeatur*.

<<Quantum debeatur>>.

Si da atto che nel corso del giudizio il sig. ██████████ ha rinunciato alla parte del risarcimento richiesto a titolo di pensione di reversibilità per la moglie per il caso della di lui morte. Pertanto, la cifra richiesta per il risarcimento è solo personale ed ammonta ad euro 73.091,98, come infine precisata foglio di PC.

Tale somma è una ragionevole base di calcolo per la liquidazione.

Va premesso che, trattandosi di danno, è inevitabile il ricorso al criterio equitativo. Criterio equitativo che non può essere scelta arbitraria e capricciosa del giudice ma basato su criteri ragionevoli. I criteri di calcolo del risarcimento, proposti da parte attrice, sono ragionevoli.



Tali criteri tengono conto della differenza tra quanto il sig. [REDACTED] avrebbe percepito secondo il calcolo errato e quanto effettivamente liquidato dall'INPS. Infine, il risultato ottenuto è stato moltiplicato secondo l'aspettativa di vita calcolata nelle tabelle ISTAT. Non vi è contestazione sulla differenza pensionistica. La parte convenuta ha contestato la speranza di vita media, poiché non si è tenuto conto del calo di speranza di vita dell'anno 2020. Tale difesa della convenuta è infondata; infatti, l'anno 2020 è un caso particolare e, si spera, il calo di aspettativa di vita media di quell'anno non sarà replicato e resterà isolato.

E' poi ragionevole pensare che, se il sig. [REDACTED] avesse avuto il corretto calcolo avrebbe optato per il regime pensionistico "Fornero", il quale gli avrebbe permesso di continuare a lavorare. Infatti, con il suo lavoro di artigiano egli afferma che avrebbe potuto guadagnare la somma di circa 400,00 euro mensili per integrare la pensione così come liquidata dall'INPS, somma a sua volta plausibile per notorio; si rammenta come il sistema "Fornero" gli avrebbe consentito di continuare a lavorare.



Ad avviso di questo giudice, la somma in questione - per la quota di reddito supplementare - può essere tuttavia ridotta; infatti, il [REDACTED] fu ben informato che con "Quota 100" non avrebbe potuto lavorare e, dunque, su questo anche la informazione non è stata così determinante. Alla corta: il [REDACTED] già aveva messo in conto di smettere di lavorare.

E' neutro il fatto che la somma venga liquidata anticipatamente. Infatti, da un canto ciò è un vantaggio per il [REDACTED] che prende ora quello che avrebbe preso negli anni futuri (*plus dat qui cito dat*). Peraltro, occorre tenere conto del fatto che i ratei di pensione futuri ben potrebbero essere maggiori di quelli attuali.

La scelta di ancorare il calcolo alla durata media è ragionevole, come detto. Ciò, nonostante si tratti di un dato aleatorio; se il [REDACTED] vivrà a lungo, la somma qui liquidata è inferiore alla capitalizzazione; se vivrà meno della media, riceve oggi più di quanto avrebbe ricevuto con la somma dei ratei di pensione.

Va poi calcolato il tasso di interesse di cui all'articolo 1284, penultimo comma, c.c. fino alla liquidazione della somma, per una corretta liquidazione al momento della pubblicazione della



sentenza. Tale tasso di interesse è, per così dire, inglobato nella somma liquidata.

Di alcune irregolarità processuali di cui vi è doglianza

La parte attrice si è lamentata di un contenuto non conforme a quello tipico di una delle memorie finali avversarie.

La parte convenuta ha replicato.

L'esito pratico è che, invece di due memorie (conclusionali e repliche) si leggono tre atti finali. La irrilevanza delle doglianze *hinc inde* è evidente. La parità delle armi è stata comunque assicurata.

Spese processuali

Le spese processuali sostenute dall'attore, liquidate come da dispositivo vanno poste a carico di parte convenuta.

Le spese infatti secondo il criterio dell'art. 91 c.p.c seguono la soccombenza.

Essendo quinti totalmente soccombente il patronato INCA CGIL verranno poste a suo carico le spese.

Non può sanzionarsi la mancata adesione alla conciliazione.

Si è infatti in presenza di una scelta negoziale libera.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 10991/2021; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. **ACCOGLIE LA DOMANDA ATTOREA**
2. **CONDANNA LA PARTE CONVENUTA PATRONATO INCA - C.G.I.L.** al risarcimento del danno subito dal sig. ██████████ che si quantifica in euro 71.000,00, somma come liquidata al momento della pubblicazione di questa sentenza.
3. **DISPONE** che su tale somma corrano gli interessi di cui all'articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. **CONDANNA PATRONATO INCA - C.G.I.L.** al pagamento delle spese legali che si quantificano in euro 14.500,00 per compensi, oltre il 15% della somma che immediatamente precede per spese generali (cioè euro 2.175,00); euro 823,23 per anticipazioni (come da richiesta/nota spese). Infine, IVA e c.p.a. come per legge, se ed in quanto dovute.
5. **SI PUBBLICHI.**



Si deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini
numero 1, il giorno 22 maggio 2023

Il giudice

Marco D'Orazi

N. R.G. 10991/2021

